



COMUNE DI BUSCEMI

(Libero Consorzio di Siracusa)



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Anno 2019

(Modificato ed Integrato)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.2 del 22/03/2017 - Modificato ed integrato con delibera del Consiglio comunale n.5 del 28/03/2019.

COMUNE DI BUSCEMI

(Libero Consorzio di Siracusa)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Anno 2019

INDICE

Titolo I° – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2: Aliquote tariffe
- Art. 3: Rapporti con i contribuenti
- Art. 4: Agevolazioni fiscali e tariffe

Titolo II° – GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

- Art. 5: Forme di gestione
- Art. 6: Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7: Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8: Modalità di riscossione delle entrate comunali
- Art. 9: Minimi riscuotibili
- Art. 10: Ravvedimento operoso
- Art. 11: Sanzioni tributi locali

Titolo III° – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 12: Attività di controllo delle entrate
- Art. 13: Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente
- Art. 14: Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 15: Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 16: Ripetibilità delle spese di notifica
- Art. 17: Compensazione
- Art. 18: Riscossione coattiva\forzata delle entrate tributarie
- Art. 19: Riscossione coattiva\forzata delle entrate non tributarie
- Art. 20: Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione
- Art. 21: Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione
- Art. 22: Recupero stragiudiziale dei crediti
- Art. 23: Dilazione, rateizzazione e sospensione del pagamento
- Art. 24: Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 25: Interessi sulle entrate locali
- Art. 26: Rimborsi
- Art. 27: Mediazione e contenzioso tributario

Titolo IV° – AUTOTUTELA

- Art. 28: Potere di autotutela
- Art. 29: Esercizio dell'autotutela
- Art. 30: Autotutela parziale

Titolo V° - NORME FINALI

- Art. 31: Norme finali
- Art. 32: Trattamento dei dati personali

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Buscemi (Sr) nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo nr. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27/07/2000 nr. 212, recante norme sullo "Statuto dei diritti del contribuente", il Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, come appresso elencate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti\utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa:
 - ICI, IMU, Ta.R.S.U., Ta.R.e S., TA.RI., Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
 - le entrate derivanti dall'Occupazione del suolo pubblico (TOSAP\COSAP)
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti
4. Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattive, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
6. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni ovvero determinazioni dell'Organo Comunale competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo nr. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

5. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
6. I regolamenti e le delibere relativi ai tributi locali (I.U.C.= I.MU+TA.S.I.+TA.RI.) devono essere pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze mediante l'inserimento del testo degli stessi nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale.
7. Per l'I.MU e la TA.SI., la pubblicazione entro la data di legge, costituisce, ai sensi del comma 13bis dell'art. 13 del Decreto Legge nr. 201/2011 e del comma 688 dell'art. 1 della Legge nr. 147/2013, natura perentoria e condizione di efficacia dei corrispondenti regolamenti e delibere di approvazione delle aliquote, mentre per la TA.RI, in virtù del comma 15 del precitato art. 13 del Decreto Legge nr. 201/2011, la pubblicazione sostituisce l'avviso in G.U. previsto dall'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo nr. 446/1997 e svolge una finalità meramente informativa.

Art. 3

Rapporti con i contribuenti

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati secondo le modalità stabilite dalla Legge, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili a tutti i soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico ai contribuenti vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche oltre alle modalità di Legge.
4. Presso gli Uffici Comunali competenti vengono comunque fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le informazioni fornite ai contribuenti sono sempre assicurate al rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Art. 4

Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà ovvero i soggetti che svolgano un'attività non lucrativa di utilità sociale, la Giunta Comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, sotto forma di riduzioni d'imposta, di riconoscimento di specifiche detrazioni o di contributi economici.
2. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.

TITOLO II°

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, all'affidamento al competente Agente della riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati dagli artt. 52, commi 5 e 53, del Decreto Legislativo nr. 446/1997, come attuati dal D.M. 11/09/2000 nr 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.
3. In ogni caso, ove l'attività di riscossione ed accertamento delle entrate comunali sia affidata ad un soggetto terzo, anche disgiuntamente, tale affidamento deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal Decreto Legislativo nr.50/2016 e s.m.i.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente, fatto salvo il recupero delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
5. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i contribuenti in condizioni di uguaglianza.
6. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
7. È esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
8. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione Comunale; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli Uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Art. 6

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. È designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un "Funzionario Responsabile", al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso
2. L'atto di nomina del nominativo del Funzionario Responsabile, salvo diversa normativa, non deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze (M.E.F.).
3. Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. In particolare il Funzionario Responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (*organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie*);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione ed il controllo della gestione;

- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.
5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.
6. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei contribuenti; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della Legge nr. 212/2000.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

Art. 8

Modalità di riscossione delle entrate comunali

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
- tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero forma oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla Tesoreria Comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo nr. 446/1997.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
- tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
 - tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite l'Agente della riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo nr. 446/1997.
3. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
4. Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agente della riscossione ovvero altro soggetto terzo incaricato in precedenza della riscossione delle entrate comunali.
5. A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continua a versare presso l'Agente della riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.
6. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale,

alle singole rate.

Art. 9 **Minimi riscuotibili**

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €.
12,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dai singoli regolamenti comunali d'imposta per l'esecuzione dei versamenti.
2. Sono esenti da limiti i tributi locali e canoni calcolati su base giornaliera (*T.A.R.I. giornaliera, T.O.S.A.P. e C.O.S.A.P. temporanee*), ove si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa/canone senza applicare i minimi.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Decreto Legge nr. 16/2012, convertito in Legge nr. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €.
12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
5. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art.10 **Ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che, per vari motivi, non ha potuto pagare i tributi locali entro le scadenze stabilite, può ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del "**Ravvedimento Operoso**", disciplinato dall'art. 13 del Decreto Legislativo nr. 472/97.
2. Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento da parte dell'Ufficio Tributi del Comune, delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
3. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo, utilizzando le seguenti quattro tipologie di ravvedimento:
 - a) **Ravvedimento Sprint:** prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta **entro 14 giorni** dalla scadenza con una sanzione dello **0,1% giornaliero** del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - b) **Ravvedimento Breve:** applicabile dal **15° al 30° giorno di ritardo**, prevede una sanzione fissa del **1,5%** dell'imposta da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - c) **Ravvedimento Medio:** è applicabile dopo il **30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, e prevede una sanzione fissa del **1,67%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
 - d) **Ravvedimento Lungo:** è applicabile dopo il **90° giorno di ritardo**, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella del **31 dicembre dell'anno successivo**. Prevede una sanzione fissa del **3,75%** dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso determinato al successivo art. 23.
 - e) **Ravvedimento lunghissimo – entro i due anni:** è applicabile entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, l'omissione o l'errore relativo all'acconto e/o del saldo e prevede una sanzione fissa del **4,28%** dell'importo da versare più gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 - f) **Ravvedimento lunghissimo – oltre i due anni:** è applicabile oltre due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione l'omissione o l'errore relativo all'acconto e/o del saldo e prevede una sanzione fissa del **5 %** dell'importo da versare più gli interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 - g) **Ravvedimento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione:** è applicabile una sanzione ridotta pari al **10%** del minimo edittale.

- 4) In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi di cui al successivo art. 25, vanno versati sommandoli all'imposta principale e quindi con lo stesso codice tributo.
- 5) Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve darne formale comunicazione all'Ufficio Tributi, presentando apposita istanza.
- 6) Per le entrate in autoliquidazione (IMU - TASI) il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
- 7) Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare (TARI), il conteggio viene effettuato dall'ufficio tributi, su apposita istanza del contribuente.
- 8) Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento dovrà essere comunicato all'Ufficio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della quietanza di pagamento.

Art. 11

Sanzioni tributi locali

1. Dopo i termini previsti dal precedente articolo, per omesso, tardivo o parziale versamento dei tributi di competenza del Comune, si applica la sanzione ordinaria del **30%** dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso.
2. Se l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta è stata effettuata con un ritardo non superiore a **90 giorni** la sanzione di cui al comma 1 è ridotta al **15%**.
3. Se l'omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta comunale è stato effettuata con un ritardo non superiore a **14 giorni** la sanzione di cui al comma 1 è ridotta all'**1%** per ogni giorno di ritardo.
4. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi con le modalità di cui all'art. 25 del presente Regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO III°
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 12

Attività di controllo delle entrate

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e in generale di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento comunale che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo nr. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 13

Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario Responsabile può invitare il contribuente, a mezzo apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine a fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di **trenta giorni** dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio.
2. L'accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune non può tuttavia determinare alcuna riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento delle imposte dovute.
3. La Giunta Comunale può individuare con apposito provvedimento ricognitorio le fattispecie in cui è prevista l'attivazione del contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, con particolare riferimento alle ipotesi in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, ovvero in relazione ad avvisi di accertamento che superino una determinata soglia di valore, con possibilità di introdurre una soglia di valore al di sotto della quale il contraddittorio non dovrà essere attivato nemmeno nelle ipotesi in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, per garantire l'economicità dell'azione amministrativa di accertamento delle entrate.

Art. 14

Accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente a mani, al solo intestatario, presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente nominato come **Messo Notificatore** del Comune.
4. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
5. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in

- merito all'atto notificato;*
- *contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;*
 - *contenere l'indicazione dell'Organo o dell'Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;*
 - *indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;*
 - *indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.*

Art. 15

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (*persona fisica o giuridica*), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (*diritto giuridico alla riscossione*).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del Servizio o del Procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

Art. 16

Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. Finanze del 12/09/2012 e successive modificazioni.
2. Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

Art. 17

Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge e di regolamento ed è effettuata con le modalità previste da tali norme o regolamenti.
2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnare, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
3. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
4. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
5. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - *l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;*
 - *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.*
6. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza potrà essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
7. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito

non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

8. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad Ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al Funzionario competente.
9. Nell'ipotesi in cui le normative vigenti dovessero consentire la compensazione dei crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri Enti mediante utilizzo del **modello F/24**, tali compensazioni saranno ammesse di diritto sino ad un importo massimo di **€. 500,00**.
10. In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.
11. Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad **€. 500,00**, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno **trenta giorni** prima dalla scadenza del termine per il pagamento.
12. L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante **modello F/24**, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.
13. Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di **€. 500,00**, entro **cinque giorni** dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.
14. In difetto di tale provvedimento, ovvero ove lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.
15. Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di **€. 500,00** non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad **€. 100,00**, ai sensi dell'art. 7bis del Decreto Legislativo nr. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

Art. 18

Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 31/12/2007 nr. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del Decreto Legge nr. 203/2005, convertito, con modificazioni dalla Legge nr. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 nr. 602, come modificata dal Decreto Legislativo nr. 46 del 26/02/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (*a eccezione degli Agenti per la riscossione*), nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14/04/1910 nr. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29/09/1973 nr. 602, in quanto compatibili.
3. È attribuita al Funzionario Responsabile o al soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate la sottoscrizione dell'ingiunzione e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente della riscossione di cui all'art. 3 del Decreto Legge nr. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente della riscossione, che, in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile, potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
5. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente della riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio

da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal Decreto Legislativo nr. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

6. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre** del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19

Riscossione coattiva/forzata delle entrate non tributarie

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo nr. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910 nr. 639, a cura del Responsabile del Servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29/09/1973 nr. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agente della riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al Decreto Legislativo nr. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente della riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente della riscossione, che, in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile, potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il Funzionario Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Art. 20

Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al R.D. nr. 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21/11/2000 o altro successivo Decreto Ministeriale, in quanto compatibile;
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21/11/2000 sono approvate dalla Giunta Comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.
2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 21

Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il Responsabile della singola entrata o l'Ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 22

Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 23

Dilazione, rateizzazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione dell'Organo Comunale competente, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere differiti o sospesi per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nel presente regolamento e, ove non contemplato, nel regolamento comunale apposito.
2. In caso di riconosciute e comprovate gravi calamità naturali, la dilazione o la sospensione dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e comprovata situazione di obiettiva difficoltà, spetta al Funzionario Responsabile dell'Entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
4. La rateizzazione di pagamento può arrivare fino ad un massimo di **ventiquattro rate mensili**, secondo il seguente piano:

PIANO RATEIZZAZIONE PAGAMENTI				
fino a € 99,99		Nessuna rateizzazione		
da	€ 100,00	a	€ 200,00	fino a 4 rate mensili
da	€ 201,00	a	€ 500,00	fino a 8 rate mensili
da	€ 501,00	a	€ 1.000,00	fino a 12 rate mensili
da	€ 1.000,01	a	€ 2.000,00	fino a 16 rate mensili
da	€ 2.000,01	a	€ 3.000,00	fino a 20 rate mensili
oltre € 3.000,01				fino a 24 rate mensili

5. È esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate per importi già dilazionati, rateizzati o sospesi.
6. Nessuna dilazione o rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi di legge.
7. Il mancato pagamento di nr. **due rate** anche non consecutive comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e la conseguente attivazione del procedimento di riscossione coattiva in unica soluzione delle rate rimanenti non pagate. Quest'ultime non possono più essere ulteriormente rateizzate.
8. La scadenza di ogni singola rata è fissata l'ultimo giorno di ogni mese non festivo e l'ammontare di ogni singola rata non può essere inferiore a € 50,00.
9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 3.000,01, l'Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fideiussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
10. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro **trenta giorni** a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
11. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di

pagamento deve essere assunta dalla Giunta Comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

Art. 24

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del Responsabile del Servizio e previa verifica da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopraccitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizione il Responsabile del Servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a €. 50,00 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione il Responsabile del Servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad €. 100,00.
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad €. 500,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione, da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale, di non procedere all'insinuazione ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 25

Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge 13/05/1999 nr. 133 e dell'art. 1, comma 165 della Legge 27/12/2006 nr. 296, la misura degli interessi per la riscossione, la sospensione, la dilazione di pagamento e il rimborso dei tributi locali è stabilita al tasso di interesse legale annuo vigente maggiorato di **tre punti percentuali**, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.
2. Eventuali variazioni del tasso di interesse legale determineranno, in assenza di una specifica modifica regolamentare, l'automatico adeguamento del tasso di interesse annuo applicabile ai tributi locali, come individuato al comma precedente.
3. Viene stabilito di dare applicazione retroattiva al suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione e del rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.
3. Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione, alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali ed alla dilazione di pagamento riguardante la riscossione coattiva, si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 c.c.

Art. 26

Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal Responsabile del Servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di **cinque anni** dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il

provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di **180 giorni** decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.
5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
6. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
7. I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme annuali da riconoscere siano inferiori o uguali a quelli riportati sui singoli regolamenti attinenti alla tipologia del tributo e canoni.

Art. 27

Mediazione e contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo nr. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis del Decreto Legge 31/03/2005 nr. 44, convertito in Legge 31/05/2005 nr. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo nr. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'Organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita anche in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10/03/2014 nr. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del **20%** dell'importo complessivo ivi previsto.
6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'Ufficio Comunale provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della Segreteria della Commissione Tributaria adita e della controparte.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis del Decreto Legislativo nr. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune di valore non superiore a **€. 20.000,00**, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposita determina sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.
9. L'istanza di reclamo\mediazione deve essere presentata al Comune di Buscemi prima del deposito del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. La mancata presentazione del reclamo\mediazione è causa di improcedibilità del ricorso avanti la Commissione tributaria adita.
10. L'istanza di reclamo\mediazione va inoltrata con le medesime modalità e nello stesso termine di **sessanta giorni** dalla notifica del provvedimento comunale previsti per il ricorso.
11. La richiesta deve riportare il contenuto integrale del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

trascorsi **novanta giorni** senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale depositando l'istanza di reclamo\mediazione, che si converte in ricorso.

12. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione Tributaria Provinciale.
13. L'apertura del procedimento di mediazione comporta la sospensione per **novanta giorni** della riscossione e del pagamento delle somme dovuta in base all'atto impugnato, per consentirne lo svolgimento. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
14. La mediazione si perfeziona con il versamento; entro **venti giorni** dalla data di sottoscrizione, delle somme dovute, o, in caso di rateizzazione, della prima rata ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo nr. 21/1997.
15. Per le controversie di un valore superiore a **€. 20.000,00**, il contribuente che intende impugnare l'avviso di accertamento è tenuto a presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa entro **sessanta giorni** dalla notifica dell'avviso di accertamento comunale, senza dover proporre istanza di reclamo\mediazione di cui ai commi precedenti del presente articolo.
16. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.
17. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede, mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alla convocazione del contribuente nel termine di **quindici giorni** dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.
18. L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.
19. Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'Ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
20. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui dovrà il diniego dovrà essere formalmente notificato.
21. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
22. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.
23. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.

24. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
25. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
26. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.
27. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
28. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omissivo/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.
29. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.
30. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal presente regolamento, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

TITOLO IV° **AUTOTUTELA**

Art. 28

Potere di autotutela

1. Il Funzionario Responsabile può procedere, su istanza o d'ufficio:
 - a) *all'annullamento totale o parziale degli atti riconosciuti illegittimi o errati;*
 - b) *alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo;*
 - c) *alla sospensione dell'esecuzione dell'atto sinò alla sentenza di primo grado.*
2. Il provvedimento è redatto per iscritto ed è comunicato al destinatario e, pendendo ricorso, all'Organo Giudiziario.
3. È in particolare annullato l'atto nei casi di:
 - a) *errore di persona o di soggetto passivo;*
 - b) *evidente errore logico o di calcolo;*
 - c) *errore sul presupposto;*
 - d) *doppia imposizione per il medesimo presupposto;*
 - e) *avvenuto pagamento del debito;*
 - f) *spettanza di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negate.*

Art. 29

Esercizio dell'autotutela

1. L'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo, anche se l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere, o se vi è pendenza di giudizio, o se il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale.
2. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela se è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, che abbia statuito sul merito dell'obbligazione.
3. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva e si estende agli atti ad esso conseguenziali, comportando l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse, salvo non si sia verificata decadenza. La revoca ha invece decorrenza dalla data di emissione dell'atto in autotutela.
4. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 30

Autotutela parziale

1. In caso di annullamento o revoca parziale dell'atto, anche in pendenza di ricorso, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni previste nel regolamento componente della singola tipologia di tributo o canone, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso a spese compensate.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
3. Non costituisce autotutela parziale la proposta fatta dal Comune nel corso della procedura di accertamento con adesione, di mediazione o ai fini della conciliazione giudiziale.

TITOLO V° **NORME FINALI**

Art. 31 **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo e di legge.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 della Legge nr. 212/2000, dal **1° gennaio 2017**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno dello 01/03/2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 nr. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 nr. 448.

Art. 32 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati di tutti i contribuenti interessati che saranno acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi e canoni del Comune di Buscemi, saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo nr.196/2003.



